

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE MILANO

20 APRILE 1993

G.D. GROSSI

PARTI: GREMESE EDITORE S.R.L.

(Avv. L. e F. Belini)

SOCEDIT - BALDINI E CASTOLDI

EDITORE S.R.L.

(Avv. G. Ferrari)

BACKSTAGE S.R.L.

Diritti d'autore • Diritti di riproduzione di parti dell'opera • Art. 70, legge 22 aprile 1941, n. 633

L'integrale riproduzione di parti significative dell'opera dell'ingegno, specie quando essa sia costituita da parti d'autonome e ben individuate, viola l'art. 70 l.d.a.

La riproduzione, nei casi espressamente previsti dalla norma, viene ritenuta lecita al solo fine di consentire la libera discussione sull'opera o la sua conoscenza a scopi didattici e sempreché non sia di proporzioni tali o attuata con modalità tali da entrare in conflitto con gli interessi di chi sia titolare del diritto di sfruttamento dell'opera stessa, sviando a vantaggio dell'imitatore i lettori naturali dell'opera originale.

Sciogliendo la riserva il giudice esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva.

È opportuno porre l'accento sinteticamente su alcune circostanze pacifiche in causa, o comunque comprovate da precisi riscontri documentali:

a) in data 15 dicembre 1988 la società ricorrente ebbe ad acquistare da Backstage s.r.l. il diritto esclusivo all'utilizzazione dell'opera « Monologhi », composta dal noto personaggio Paolo Rossi.

L'acquisto, in ordine al quale la resistente Socedit s.r.l. avanza qualche (cauto) dubbio è comprovato dal contratto in atti e confermato nella sua validità ed operatività dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, soprattutto laddove Backstage, tenta di opporre una pretesa « rescissione » del contratto impuntando alla cessionaria di non aver fornito il rendiconto e di non aver corrisposto le *royalties* pattuite.

Sia poi consentito trarre un ulteriore argomento di prova dalla circostanza che la resistente (dietro la quale non è difficile indovinare Paolo Rossi) non ha fornito prove concrete in ordine all'insussistenza del diritto ceduto.

Non pare da trascurare, infine la circostanza che amministratrice di Backstage sia la signora Emanuela Rossi che a meno di un'improbabile omonimia, parrebbe da porsi in relazione di parentela con l'autore.

b) le due opere, entrambe costituite da una serie di riflessioni dell'autore su argomenti vari, ciascuna autonoma e completa, suscettibile di lettura e « godimento » separato, hanno in comune una buona parte di tali riflessioni o, per l'appunto, di « monologhi ».

Sull'identità di undici brani le parti sono pienamente d'accordo; ma un esame più attento delle due opere ha evidenziato la riproduzione di ulteriori tre brani rispetto a quelli individuati dalla ricorrente (v. ad esempio « Chiamatemi Kowalsky », a p. 46 dell'opera della Gremese e « La storia che non c'è » a p. 69 dell'altra; « La chitarra » a p. 32 della prima e

« Dieci ragazze per me » a p. 54 della seconda; « La traversata oceanica » a p. 39 e « Il figlio della cutrettola » a p. 35), per cui ben quattordici dei capitoli dell'opera « Monologhi » su ventitre complessivi compaiono pressoché invariati nell'altra, « Si fa presto a dire pirla ».

Il che certamente non consente di dire che le due opere sono identiche come giustamente rileva la parte convenuta ma permette, sicuramente di ritenere violato il diritto della ricorrente, quanto meno alla stregua della normativa attualmente vigente in Italia. Invero, non solo l'imitazione integrale dell'opera dell'ingegno costituisce violazione del diritto di autore, ma anche quella di parti significative della stessa, specie quando, come nella fattispecie in esame, essa sia costituita da « parti autonome e ben individuate », e queste parti siano oggetto di integrale riproduzione. E ciò a maggior ragione quando l'imitazione riguardi un numero considerevole di parti, dell'opera. La conclusione deriva agevolmente dai principi generali posti a fondamento della disciplina del diritto d'autore e, in via diretta dall'art. 70 della l.d.a., che consente « la riproduzione di brani o di parti di opere » unicamente per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, « nei limiti giustificati da tali formalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera ».

La riproduzione, nei casi espressamente precisati della norma, viene ritenuta lecita al solo fine di consentire la libera discussione sull'opera o la sua conoscenza a scopi didattici e sempreché non sia di proporzioni tali o attuate con modalità tali da entrare in conflitto con gli interessi di chi sia titolare del diritto di sfruttamento dell'opera stessa, sviando a vantaggio dell'imitatore i lettori naturali dell'opera originale.

Nella fattispecie in esame è indubbio che l'illegittimo comportamento della società convenuta leda il diritto della ricorrente all'utilizzazione dell'opera « Monologhi ». Il perdurare della lesione reca un danno irreversibile e di difficile quantificazione, per cui si impone l'adozione di provvedimenti d'urgenza che ne impediscano il protrarsi.

P.Q.M. — Il giudice, decidendo in via cautelare e provvisoria, inibisce alla società convenuta l'ulteriore diffusione dell'opera « Si fa presto a dire pirla - Monologhi di Paolo Rossi » nell'edizione contenente brani appartenenti ai « Monologhi »; ordina alla convenuta l'immediato ritiro dal commercio dell'opera suddetta; autorizza il sequestro dei proventi relativi alla vendita dell'opera, presso la società convenuta, nominando custode l'avv. Giuseppe di Milano, via Donizetti, 34, tel. 798998; ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul quotidiano « La Repubblica » e sul settimanale « L'Espresso » a cura della ricorrente ed a spese della resistente; subordina l'esecutività del provvedimento di sequestro al deposito dell'importo di L. 2.000.000 per le liquidande spese di custodia; fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

TRIBUNALE MILANO

11 GIUGNO 1993

ESTENSORE: CAPPABIANCA

PARTI: SOCEDIT S.R.L.

(Avv. Ferrari)

GREMESE EDITORE S.R.L.

(Avv. ti De Sanctis, Franzosi)

ROSSI

(Avv. G. Giusti)

Libertà di manifestazione del pensiero • Conflitto tra interesse al sequestro ed interesse alla circolazione della stampa • Art. 161, legge 22 aprile 1941, n. 633

La libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della stampa non può essere compressa da misure cautelari civili se non nei casi in cui la legge espressamente le autorizzi e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso un delitto.

Il sequestro dei proventi previsto dall'art. 161, legge 22 aprile 1941, n. 633 è testualmente previsto a favore del solo autore (unico soggetto legittimo a richiederlo) nei confronti del contraffattore.

E saminati gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale;
premesse:

— che, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la Gremese Editore s.r.l. ha esposto di aver pubblicato nel 1989, dopo averne acquistato la proprietà letteraria e i diritti di utilizzazione economica dalla Backstage s.r.l., l'opera « Monologhi », scritta da Paolo Rossi in collaborazione con Gino e Michele, e di aver constatato che il libro « Si fa presto a dire pirla - Monologhi di Paolo Rossi », edito della Baldini e Castoldi Socedit s.r.l. alla fine del 1992, riproduce integralmente diversi brani già contenuti nella propria pubblicazione;

— che, tanto dedotto, la ricorrente ha richiesto di: « inibire... la stampa, la ristampa e la diffusione » del libro edito dalla Baldini e Castoldi; « ordinare l'immediato ritiro dal commercio del libro... disponendo il sequestro ai sensi dell'art. 161 l.d.a. »; « disporre, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.d.a., il sequestro di tutte le somme riscosse e detenute dalla Baldini e Castoldi... a titolo di provento della vendita del libro »; « ordinare la pubblicazione per estratto del provvedimento a spese della Baldini e Castoldi » su periodici e quotidiani;

— che, in accoglimento dell'istanza cautelare della Gremese, il giudice designato ha: a) inibito alla Baldini e Castoldi l'ulteriore diffusione dell'opera « Si fa presto a dire pirla - Monologhi » di Paolo Rossi nell'edizione contenente brani già contenuti nei « Monologhi » della Gremese; b) ordinato l'immediato ritiro dal commercio dell'opera suddetta; c) autorizzato il sequestro dei proventi relativi alla vendita dell'opera; d) ordinato la pubblicazione del provvedimento sul quotidiano « La Repubblica » e sul settimanale « L'Espresso »;

osservato:

— che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. nn. 122/1970, 8/1973, 60/1976), la disposizione di cui al-

l'art. 21, comma 3, della Costituzione va intesa nel senso che il costituente, in considerazione dell'importanza del ruolo che la stampa assume in democrazia quale strumento della libertà di pensiero, ha regolamentato il conflitto tra interesse al sequestro e interesse alla circolazione della stampa consentendo al legislatore ordinario di privilegiare il primo solo con previsione espressa e in caso di delitti (oltre che in ipotesi di violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili), così sancendo, per converso, l'indefettibile prevalenza del secondo in ogni altro caso;

— che, di conseguenza, la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della stampa non può essere compressa da misure cautelari civili se non nei casi in cui la legge espressamente le autorizzi e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso un delitto;

— che, correlativamente, in assenza dei cennati presupposti non è possibile né disporre il sequestro della pubblicazione a mezzo stampa ex art. 161 l.d.a. né sottoporre la pubblicazione medesima a misura cautelare atipica (ex art. 700 cod. proc. civ.) che persegua un risultato pratico corrispondente a quello del sequestro;

considerato:

— che, nella specie, non è prospettabile (né, in realtà, prospettato) che la pubblicazione a mezzo stampa oggetto del provvedimento reclamato integri ipotesi delittuosa, atteso che la circostanza che il libro della Baldini e Castoldi risulti pubblicato con il consenso dell'autore esclude *in nuce* ogni possibilità di ravvisare la ricorrenza del delitto di cui all'art. 171 l.d.a., e che fattispecie criminose non appaiono altrimenti configurabili;

ritenuto:

— che, alla luce di quanto in precedenza osservato e considerato, il provvedimento di « immediato ritiro dal commercio del libro pubblicato dalla Baldini e Castoldi » — essendo, dal punto di vista del risultato pratico, assimilabile ad un vero e proprio provvedimento di sequestro — non appare aderente al precetto costituzionale;

— che ad analoga conclusione deve pervenirsi in merito all'inibitoria « dall'ulteriore diffusione dell'opera *Si fa presto a dire pirla - Monologhi di Paolo Rossi* », per la parte che, attinendo alla distribuzione delle copie già stampate, comporta un obiettivo vincolo alla circolazione dello stampato;

— che la disposta inibitoria non pare, invece, urtare contro la richiamata disposizione costituzionale per quanto concerne l'ulteriore stampa e ristampa del libro, giacché, per il profilo considerato, il provvedimento per un verso non appare né strutturalmente né funzionalmente equiparabile al sequestro di stampati e per l'altro, vietando l'inserimento nelle future pubblicazioni del libro della Baldini e Castoldi dei soli brani già ricompresi nel libro della Gremese e con esso diffusi, non assume quel carattere censorio che la norma esaminata pure interdice con la previsione del comma 2;

considerato:

— che, nella vigenza del contratto Backstage/Gremese (non ancora risolto e la cui risoluzione non appare che poter scaturire da pronuncia costitutiva), il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* idonei a sorreggere la disposta inibitoria, ancorché nei limiti sopra delineati, vanno individuati in quelli correttamente evidenziati dal provvedimento reclamato:

rilevato:

— che, attesa anche la correlazione tra istanza e provvedimento, non può esservi dubbio che il sequestro dei proventi della Baldini e Castoldi in favore della Gremese è stato adottato ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.d.a., in forza del quale: « L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato »;

considerato:

— che il predetto rimedio è testualmente previsto a favore del solo autore (unico soggetto legittimato a richiederlo) nei confronti del contraffattore e che i provvedimenti cautelari, in quanto espressione di disposizioni eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica;

— che il provvedimento reclamato non risulta motivato con riferimento alla ricorrenza di presupposti relativi a diverse ipotesi di sequestro e che, peraltro, tale ricorrenza non si ricava dagli atti;

ritenuto quindi:

— che la sopra richiamata misura cautelare deve ritenersi inammissibile;

ritenuto infine:

— che, attesa la natura della controversia, il disposto ordine di pubblicazione del provvedimento non appare funzionale al bilanciamento degli interessi in conflitto e si rivela, pertanto, inopportuno;

P.Q.M. — Visto l'art. 669-terdecies cod. proc. civ.;

a modifica del provvedimento cautelare emesso il 20 aprile 1993 ed oggetto del presente reclamo, revocata ogni altra misura cautelare disposta dal giudice designato, inibisce alla Baldini e Castoldi Socedit s.r.l. l'ultima stampa del libro « Si fa presto a dire pirla - Monologhi di Paolo Rossi » nella versione comprendente i brani già contenuti nel libro « Monologhi » di Paolo Rossi edito dalla Gremese Editore s.r.l.;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO

D'AUTORE E SEQUESTRO (REVOCATO) DELL'OPERA

CONTRAFFATTA

1. IL CASO

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. la Gremese Editore s.r.l. richiedeva di inibire la stampa, la ristampa e la diffusione e di ordinare l'immediato riti-

ro dal commercio del libro « Si fa presto a dire pirla - Monologhi » di Paolo Rossi, composto dal noto comico Paolo Rossi ed edito dalla società Baldini e Castoldi Socedit s.r.l., disponendosi il sequestro dello stesso libro ai sensi dell'art. 161 l.d.a. nonché delle somme riscosse e detenute dalla Baldini e Castoldi a titolo di proventi derivanti dalla vendita del libro ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 161 l.d.a.

A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente adduceva di avere acquistato in data 15 dicembre 1988 dalla Backstage s.r.l. la proprietà letteraria ed il diritto esclusivo alla utilizzazione dell'opera « Monologhi », scritta da Paolo Rossi in collaborazione con Gino e Michele, e che vi era il pericolo di un grave danno al proprio diritto di sfruttamento economico dell'opera scaturente dalla diffusione di altra opera — « Si fa presto a dire

pirla », sempre composta da Paolo Rossi — riprodotte integralmente diversi brani già contenuti nei « Monologhi ».

In accoglimento della istanza cautelare il Giudice designato inibiva alla Baldini e Castoldi l'ulteriore diffusione dell'opera « Si fa presto a dire pirla - Monologhi », ordinava l'immediato ritiro dal commercio dell'opera stessa, autorizzava il sequestro dei proventi ed ordinava la pubblicazione del dispositivo del provvedimento sul quotidiano « La Repubblica » e sul settimanale « L'Espresso ».

Contro l'ordinanza emessa dal Giudice delegato la Socedit s.r.l. proponeva reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., ottenendo, a modifica del provvedimento del Giudice designato, la revoca di tutte le misure cautelari disposte ad eccezione della inibitoria della ulteriore stampa del libro edito dalla Baldini e Castoldi.

2. IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DELL'INGEGNO.

L'ordinanza in commento giunge a decisione di una procedura cautelare intentata dalla società editrice Gremese Editore s.r.l. contro la commercializzazione, da parte dell'autore, di un'opera riprodotte temi ed integrali capitoli di altra opera del medesimo autore, i cui diritti di utilizzazione economica lo stesso aveva precedentemente fatto oggetto di trasferimento alla società ricorrente.

Il Giudice designato ha ritenuto violato, alla stregua della normativa vigente in Italia in materia di diritto di autore, il diritto della Società Gremese Editore s.r.l. al libero sfruttamento economico dell'opera; l'imitazione, riscontrata nella seconda opera (« Si fa presto a dire pirla - Monologhi » di Paolo Rossi) di parti significative già presenti nell'opera precedente (« Monologhi »), ed in particolare la integrale riproduzione di parti autonome della stessa, sono state valutate alla stregua di un comportamento integrante gli estremi della concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera oggetto del trasferimento.

La conclusione viene fatta derivare « dai principi generali posti a fondamento della disciplina del diritto d'autore e, in via diretta, dall'art. 70 della l.d.a. », che qualifica come lecita la produzione, nei casi espressamente previsti dalla norma, « al solo fine di consentire la libera discussione sull'opera o la sua conoscenza a scopi didattici e sempreché non sia di proporzioni tali o attuata con modalità tali da entrare in conflitto con gli interessi di chi sia titolare del diritto di sfruttamento dell'opera stessa, sviando a vantaggio dell'imitatore i lettori naturali dell'opera originale ».

A ben vedere, ai fini della esatta comprensione dei principi operanti nella specie, occorre in primo luogo accertare la precisa qualificazione giuridica attribuibile al contratto con cui la Società Backstage s.r.l. ha trasferito alla Società Gremese Editore s.r.l. il diritto esclusivo alla utilizzazione dei « Monologhi ».

L'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d'autore), prevede infatti che « i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo ».

Lo strumento giuridico normalmente utilizzato per la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'ingegno è dato dal contratto di edizione¹, ma la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il medesimo risultato può essere raggiunto anche per mezzo di contratti diversi da quello di edizione, compreso il contratto di vendita².

Si è ritenuto in questi casi che tali contratti siano comunque disciplinati dalle disposizioni riguardanti il contratto tipico di cui al capo II del titolo III della invocata legge, in quanto espressione di principi generali ed inderogabili³, ben potendo l'autore limitare i diritti connessi all'idea alienata con la precisa indicazione delle modalità di utilizzazione degli stessi.

Ebbene, qualificando il contratto Backstage/Gremese Editre come contratto di edizione, la commercializzazione, da parte della Backstage, dopo averla riprodotta parzialmente, dell'opera oggetto del diritto ceduto alla Società Editrice Gremese s.r.l., integra un preciso inadempimento contrattuale, tutelabile con i normali strumenti invocabili in simili casi.

Nel contratto di edizione, infatti, l'autore concede all'editore il diritto di pubblicare per la stampa l'opera dell'ingegno (art. 118 l.d.a.); il diritto di pubblicazione (art. 12 l.d.a.) è accompagnato in tale cessione dal diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.) e dal diritto di messa in commercio (art. 17 l.d.a.)⁴, ed il dovere di esclusiva ed il patto di non concorrenza costituiscono in questo caso una obbligazione dell'autore espressamente prevista dall'art. 125 l.d.a.⁵. Nell'ipotesi in cui il dedotto contratto venga qualificato invece quale contratto di vendita del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, è possibile arrivare a due differenti soluzioni, a seconda che si accolga o meno la tesi di quanti sostengono che le norme relative al contratto di edizione siano applicabili anche agli altri tipi di contratti aventi ad oggetto il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno⁶.

¹ Il contratto di edizione trova una specifica disciplina nella l.d.a. agli artt. 118-135.

² Si vedano, a conferma, Trib. Roma 24 febbraio 1990, in *Dir. aut.*, 1991, 63; Trib. Latina 1 luglio 1989, in *Dir. aut.*, 1990, 383; Trib. Bologna 28 aprile 1973, in *Dir. aut.*, 1973, 455; Trib. S. Maria Capua Vetere 30 luglio 1968, in *Dir. giur.*, 1970, 547; Cass. 7 febbraio 1961, n. 247, in *Foro pad.*, 1962, I, c. 40 con nota di JARACH, e in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, 105, con nota di AUTERI. Di particolare interesse sono le considerazioni richiamate in Cass. n. 247/1971, a tenore delle quali al contratto di edizione sono applicabili le norme della vendita dettate in considerazione del contenuto della prestazione del venditore, così come una certa corrispondenza può riscontrarsi tra le obbligazioni del venditore (art. 1476 cod. civ.) e quelle che l'art. 125 della legge speciale pone a carico dell'autore, e cioè l'obbligo di consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e quello di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti. Nello stesso senso vedasi AULETTA-MANGINI, *Di-*

ritto d'autore sulle opere dell'ingegno, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. SCIALOJA - G. BRANCA (artt. 2569-2583), 200.

³ Cass. n. 247/1961 cit.; in dottrina, FABIANI, *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, 1987, 3.

⁴ CAROSONE, *L'opera dell'ingegno per commissione*, 1970, 45; di diverso avviso è invece MOLLE, *La riproduzione giornalistica su più testate*, in questa *Rivista*, 1989, 905, secondo la quale « in mancanza di un patto espresso, l'alienazione di uno o più di questi diritti (pubblicazione, riproduzione, messa in commercio) non comporta automaticamente la cessione di altri che non siano dipendenti da quello trasferito ». Nello stesso senso JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, 1991, 57.

⁵ GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di F. VASSALLI, vol. XI, 1974, 283; ATTOLICO, *Il contratto di edizione*, in *Giust. civ.*, 1989, II, 126; JARACH, *op. cit.*, 189; DE SANCTIS, *Contratto di edizione*, 1965, 181.

⁶ Cfr. *sub* nt. 3.

Seguendo tale ultimo orientamento, si dovrà infatti ritenere che l'art. 125 della l.d.a. sia una norma imperativa applicabile in quanto tale anche ai contratti che, pur non essendo qualificabili come « contratti di edizione », riguardano tuttavia il trasferimento di diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno⁷: il comportamento della Backstage sarà allora qualificabile come inadempimento.

Esiste tuttavia un nutrito orientamento giurisprudenziale⁸ che, recependo quanto disposto dall'art. 19 l.d.a.⁹, afferma che la individuazione dei diritti di utilizzazione esclusiva trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, poiché l'alienazione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito. Pertanto, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere tenuto distinto dal diritto di riproduzione vantato dall'autore, ed il trasferimento del primo comporta il trasferimento del secondo solamente qualora le parti abbiano voluto ed espressamente inserito in contratto una simile eventualità.

Certo non può negarsi che il comportamento dell'autore il quale, in mancanza di un espresso divieto contrattuale, conceda ad altri il diritto di edizione per una nuova opera suscettibile di entrare in concorrenza con la prima a causa della identità dei temi affrontati e del modo di esporli, possa provocare nei fatti un grave danno all'editore della prima opera, ma una simile circostanza non vale peraltro a legittimare l'ammissibilità di una soluzione che precluda all'autore di rivolgere la sua attività creativa alla redazione di altre opere sullo stesso argomento¹⁰.

Si impone tuttavia, in questo caso, la necessità di evitare che le due opere possano essere confuse l'una con l'altra dal pubblico dei fruitori,

⁷ Una simile interpretazione viene definita « inaccettabile » da JAEGER (*Trasferimento di diritti di autore, contratto di edizione e contratto di riproduzione fonografica*, in *Dir. aut.*, 1991, 84), « poiché renderebbe l'art. 107 una norma sostanzialmente assurda, che da una parte proclamerebbe la possibilità del trasferimento dei diritti dell'autore in tutti i modi e forme e dall'altra surrettiziamente ridurrebbe tali modi e forme a semplici varianti di un unico rigidissimo schema: quello delineato dalla disciplina del contratto di edizione ».

⁸ Trib. Venezia 13 ottobre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1, 2626; Cass. 30 maggio 1989, n. 2621, in *Giust. civ.*, 1989, II, 1807; Cass. 23 dicembre 1982, n. 7109, in *Giust. civ. Mass.*, 1982; Cass. 20 novembre 1982, n. 6254, in *Giur. it.*, 1983, I, 724; Cass. 7 giugno 1982, n. 3439, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 1505; Cass. 13 novembre 1973, n. 3004, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, 309 ed in *Giust. civ.*, 1974, I, 446; Trib. Milano 22 maggio 1972, in *Dir. aut.*, 1972, 315; Cass. 10 novembre 1961, n. 2621, in *Dir. aut.*, 1962, 102; Cass. 14 febbraio 1956, n. 425, in *Giust. civ.*, 1956, I, 193; Cass.

2 luglio 1953, n. 2045, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 745.

⁹ Che così testualmente recita: « i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono tra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti ».

¹⁰ GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 284, per i quali una simile soluzione urterebbe contro la libertà costituzionale di manifestazione del pensiero. Secondo tale dottrina è pertanto lecito il comportamento dell'autore estrinsecantesi nel comporre un'opera a contenuto diverso sullo stesso argomento oggetto di altra opera ceduta a diverso editore. Del medesimo avviso PIOLA-CASELLI - ARIENZO - BILE, *I diritti d'autore*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, 1957, 690, secondo i quali qualora « le modificazioni (all'opera) contengano tali nuovi elementi di creazione individuale da dare origine ad opere nuove, esse formeranno oggetto di un separato diritto di autore che darà luogo a un nuovo diritto esclusivo di riproduzione ».

cosicché l'autore dovrà necessariamente differenziare il titolo¹¹; l'editore, dal suo canto, potrà invece tutelare le proprie ragioni inserendo in contratto clausole d'opzione per nuove opere od espressi obblighi di non fare a carico del cedente¹².

L'indagine diretta a stabilire la legittimità o meno del comportamento della Backstage s.r.l. deve dunque obbligatoriamente essere volta all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, al fine di accertare quali dei diversi ed indipendenti diritti di utilizzazione la Backstage s.r.l. abbia convenuto di trasferire alla società committente.

Alla luce di quest'ultimo orientamento, che si ritiene condivisibile, la trasposizione in altra opera compiuta dall'autore, di parti dell'opera ceduta, non integra in via assoluta una violazione delle norme poste a protezione del diritto d'autore¹³, essendo necessario per la configurabilità di una simile ipotesi che « il patto contrario all'originaria titolarità, in capo all'autore, del diritto di riproduzione venga accertato autonomamente dai giudici di merito in via esclusiva, sulla base delle relative deduzioni e dimostrazioni probatorie, poste a carico del deducente quale parte interessata alla declaratoria del diritto che è derivato da detto patto contrario »¹⁴.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, anche l'ambito di applicazione dell'art. 70 l.d.a. risulta conseguentemente determinato: la norma in questione, conformemente alla sua dislocazione all'interno del Capo V del Titolo I della legge n. 633/1941 (Utilizzazioni libere), disciplina infatti le eccezioni ammesse alla regola generale della titolarità, in capo all'autore della facoltà esclusiva di riproduzione della propria opera, ed è posta a tutela dell'autore stesso contro le riproduzioni dell'opera da parte di terzi¹⁵.

3. IL SEQUESTRO CIVILE A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE.

Il secondo provvedimento in commento prende posizione in ordine alla ormai annosa questione relativa alla ammissibilità del sequestro civile a tutela del diritto d'autore¹⁶.

¹¹ Sulla necessità di differenziazione delle opere al fine di evitare ipotesi di concorrenza sleale, vedasi BOUTET LODI, *I diritti assoluti di esclusiva sulle creazioni intellettuali e rapporti di reciproca integrazione con la disciplina della concorrenza sleale*, in *Giur. sist. civ. e comm.*, a cura di W. BIGIARI, 1978, 8; GHIDINI, *Atti confusori*, in *Giur. sist. civ. e comm.*, a cura di W. BIGIARI, 1982, 115; MARCHETTI-UBERTAZZI, *Comm. breve legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, sub. artt. 110 ss.; GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 47; App. Roma 28 gennaio 1991, in *Dir. aut.*, 1993, 111; Cass. 24 ottobre 1969, n. 3486, in *Dir. aut.*, 1970, 43.

¹² Sempreché questi siano però limitati nel tempo e specifici nel contenuto, GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 284.

¹³ Sulla configurabilità del diritto di autore come di un aspetto della personalità, talora suscettibile di utilizzazione economica e variamente indeterminato, si veda AUTERI,

Il diritto di autore, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da P. RESCIGNO, vol. 2, 172.

¹⁴ Cass. 30 maggio 1989, n. 2601, cit.

¹⁵ GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 166, per i quali l'art. 70 l.d.a. pone limiti non alla facoltà di utilizzazione dell'opera, ma all'esclusiva dell'opera stessa. Sulle c.d. « utilizzazioni libere » si vedano anche PIO LA-CASELLI - ARIENZO - BILE, *op. cit.*, 693 e JARACH, *op. cit.*, 62.

¹⁶ Sul tema più generale del rapporto tra tutela della personalità e libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa, si vedano FOIS, *Censura*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 718 ss.; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tr. di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU - MESSINEO, Milano, 1982, 251 ss.; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tr. di diritto privato*, a cura di RESCIGNO, 2, Torino, 1982, 47; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; VILLONE, *Libertà di*

L'art. 21, comma 3 della Costituzione, a disciplina del latente conflitto tra contrapposto interesse al sequestro di stampati ed interesse alla libera circolazione della stampa, prevede infatti la possibilità di procedere a sequestro soltanto in presenza di due specifiche condizioni (la sussistenza di delitti per i quali la legge vigente espressamente prescrive la sussistenza di delitti per i quali la legge vigente espressamente autorizzi il provvedimento o la avvenuta violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili), mostrando dunque di fornire primaria attenzione alla tutela della libertà di stampa¹⁷.

La Corte Costituzionale, dal suo canto, con la sentenza n. 122 del 9 luglio 1970¹⁸, ha riconfermato *in toto* tale impostazione, ritenendo che la norma costituzionale « copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse con la cui stampa entra in collisione ».

La graniticità del summenzionato principio viene tuttavia scalfita dalla successiva sentenza n. 38/1973¹⁹, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 161, legge 22 aprile 1941, n. 633, ritiene ammissibili il sequestro e l'inibitoria *ex art. 700 cod. proc. civ.* di opere che, pur destinate alla pubblicazione, non siano ancora pubblicate nonché di tutto il materiale che risulti strumentale o preparatorio rispetto alla diffusione del pensiero a mezzo stampa.

La pronuncia della Corte fornisce l'occasione di riflessione in ordine a due diversi aspetti del tema in oggetto; occorre infatti stabilire, da un lato, se la riserva costituzionale riguardi l'esperimento del solo sequestro — procedimento cautelare tipico — o se invece non vada ricompreso nel suo alveo anche l'esperimento di procedimenti cautelari atipici. Il secondo aspetto, peraltro connesso al primo, riguarda invece la operata distinzione tra materiale *già stampato* (tutelato dalla norma costituzionale) e materiale *non ancora stampato o strumentale e preparatorio alla pubblicazione*, come tale esente dalla tutela *ex art. 21* della Costituzione.

Giova in questa sede osservare, quanto al primo ordine di considerazioni, che gli orientamenti successivi alla citata pronuncia divergono sostanzialmente su un punto fondamentale; a chi, sulla scia di quanto stabilito da Cass. 27 maggio 1975, n. 2129²⁰, ritiene che l'art. 21 della Costituzione non sia di ostacolo ad un provvedimento inibitorio volto a fare cessare temporaneamente il pregiudizio che la pubblicazione possa arrecare a diritti altrui²¹, si contrappongono altri che invece qualificano come illegittimi, per contrasto con il dettato costituzionale, sia il sequestro di stampati

stampa sotto processo, in *Democrazia e diritto*, 1983, 3, 33.

¹⁷ Si veda, in questo senso, Trib. Varese (ord.), 2 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1681. In dottrina: CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 72; MONTESANO, *Sulle azioni contro la stampa lesiva della personalità*, in *Dir. e giur.*, 1967, 146.

¹⁸ La sentenza si può leggere per esteso in *Foro it.*, 1970, I, 2294, con nota di richiami, e nella massima, *ivi*, 1971, I, 28, con nota di DE CUPIS; in *Giur. cost.*, 1970, 1529, con nota di MAZZIOTTI; in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1524; in *Giust. civ.*, 1970, II, 245; in *Tem.*, 1970, 641, con nota di JARACH.

¹⁹ In *Foro it.*, 1973, I, 2, 1708, ed in *Giur. cost.*, 1973, 354, con nota di PUGLIESE.

²⁰ In *Foro it.*, 1976, I, 2895.

²¹ Pret. Napoli 7 gennaio 1984, in *Foro it.*, 1984, 1674, con nota di richiami; Pret. Roma 18 luglio 1986, in questa *Rivista*, 1987, 659, con nota adesiva di FIGONE ed in *Foro it.*, 1986, II, 2926; Pret. Roma, 3 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 2, 3464; Pret. Roma 18 ottobre 1991, in questa *Rivista*, 1992, 106, con nota di CLEMENTE. Comune alle citate sentenze è la considerazione che la inibitoria esercitata in via cautelare atipica non rientra nella ipotesi dell'art. 21 della Costituzione, attesa la

che i provvedimenti di inibizione alla ulteriore pubblicazione di opere già date alle stampe adottati in via d'urgenza²².

Dottrina e giurisprudenza sono invece sostanzialmente concordi nel ritenere che il divieto di sequestro riguardi l'opera pubblicata a mezzo stampa e non il materiale preparatorio, anche se destinato alla pubblicazione²³.

Il provvedimento di cui in epigrafe, nel revocare l'ordinanza con la quale era stata concessa l'inibitoria alla ulteriore pubblicazione dell'opera dell'ingegno, si inserisce pertanto nel già nutrito filone giurisprudenziale che nega, in materia di libertà di stampa, ai procedimenti cautelari atipici una valenza autonoma rispetto all'art. 21 della Costituzione.

La *ratio* che pervade simili conclusioni — che meritano di essere pienamente condivise — sembra del resto essere data dalla considerazione, espressa già da un'autorevole dottrina²⁴, secondo la quale alcuni divieti, quali il divieto di diffusione e di ristampa, conseguendo gli stessi effetti di un provvedimento di sequestro, possono nella sostanza aggirare la norma costituzionale.

BARBARA MIOLI

sua sostanziale differenza con lo strumento del sequestro: «mentre il sequestro costituisce l'ablazione di una manifestazione del pensiero già in circolazione (o che sta per esservi posta) attraverso la apprensione di un *corpus mechanicum* che la contiene, l'inibitoria corrisponde ad un divieto individualizzato e specificato *ad personam* di compiere atti futuri (...) che integrino la astratta fattispecie illecita» (Pret. Roma 18 luglio 1986, cit. e, ancor prima, ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 333, che però giunge a conclusioni diverse.

²² Trib. Varese 2 giugno 1984 (ordinanza con la quale il Tribunale ha revocato il decreto del 16 aprile 1984, cit.), in *Fo-*

ro it., 1984, I, 1674; Pret. Napoli 8 novembre 1984 (che ha revocato il precedente decreto), *ivi*, 1985, I, 857; Pret. Verona 18 ottobre 1991, *ivi*, 1992, I, 1, 2288 con nota di richiami ed in questa *Rivista*, 1992, 103, con nota di CLEMENTE; Pret. Bologna 17 novembre 1992, *ivi*, 1993, 433, con nota di GHEDINI - FERRI.

²³ In giurisprudenza: Corte Cost. n. 38/1973, cit.; Trib. Varese 2 giugno 1984, cit.; Pret. Roma 3 luglio 1987, cit.; Pret. Bologna, 17 novembre 1992, cit. In dottrina: GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, 164. *Contra*: in giurisprudenza: Trib. Varese 16 aprile 1984, cit.; in dottrina: v. *Il commento*, in *Corriere giuridico*, 1984, 22.

²⁴ ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*